



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 83 DEL 11/05/2021)

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE IN REGIME SEMPLIFICATO DEL SUOLO PUBBLICO AI PUBBLICI ESERCIZI E ALLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI ALIMENTARI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 181 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 77/2020, E INTRODUZIONE DI APPOSITE MISURE DI SOSTEGNO.

L'anno **2021** il giorno **11** del mese di **maggio** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore **11:10** si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
LUTZU ANDREA	Sindaco	Presente
SANNA MASSIMILIANO	Vice Sindaco	Presente
ANGIOI ANGELO	Assessore	Presente
LICHERI GIANFRANCO	Assessore	Presente
MURRU CARMEN	Assessore	Presente
PINNA FRANCESCO ANGELO	Assessore	Presente
SOTGIU MARCELLA	Assessore	Presente
ZEDDA MARIA BONARIA	Assessore	Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.



La Giunta comunale

Su proposta degli Assessori alle attività produttive - artigianato, agricoltura e commercio - e alla viabilità e traffico

dato atto che:

- ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.lgs. n. 267/2000, spettano al Comune le funzioni amministrative che riguardano lo sviluppo economico della propria comunità territoriale, da esercitarsi secondo il principio di sussidiarietà, nell'ambito di processi di riqualificazione e valorizzazione degli ambiti urbani e di sostegno alle politiche occupazionali, attraverso il supporto delle imprese, in quanto attività a servizio della residenza e del turismo, oltre che efficaci presidi a garanzia della sicurezza sociale;
- la situazione emergenziale in cui si è venuto a trovare il Paese, a causa della diffusione del COVID-19, ha determinato l'introduzione di norme sempre più restrittive alla circolazione delle persone ed allo svolgimento delle attività commerciali e produttive, volte a contenere il più possibile l'epidemia;
- sussiste, dunque, nel contesto emergenziale di cui ad oggi non si hanno certezze circa la durata, la necessità di adottare misure di vario genere, anche di sostegno, organizzative e procedurali, a favore delle attività economiche che sono in forte difficoltà per l'assenza o, comunque, la drastica riduzione degli introiti derivante dalla forzata chiusura degli esercizi, che consentano di mantenere adeguati livelli di sicurezza per clientela e operatori e una più rapida ripresa e sviluppo delle attività;

richiamati:

- a) la delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 31/07/2021;
- b) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
- c) il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- d) l'art. 181 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 77/2020 il quale prevede l'esonero fino al 30/06/2021 dal pagamento di



COMUNE DI ORISTANO

Tosap e Cosap da parte delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazione concernenti l'utilizzo di suolo pubblico nonché importanti misure autorizzatorie semplificate in vigore fino al 31.12.2021;

visto l'art. 9-ter, commi 2, 4 e 5 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n. 137 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176, secondo cui:

- al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, c.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della L. 27 dicembre 2019, n. 160;
- a far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642;
- ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

ritenuto alla luce delle norme citate, al fine di favorire la ripresa ed il rilancio delle attività di pubblico esercizio, procedere con l'adozione di misure di sostegno semplificazione che consentano il più facile accesso all'utilizzo del



COMUNE DI ORISTANO

suolo pubblico da parte delle imprese interessate;

valutato che favorire le attività dei pubblici esercizi in luoghi all'aperto costituisce un'importante misura di prevenzione e di riduzione del rischio da contagio da COVID 19;

ravvisata altresì, in parziale analogia a quanto disposto dall'art. 9-ter, D.L. n. 137 del 28/10/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176 del 18/12/2020, l'opportunità di estendere le semplificazioni e misure di sostegno anzidette anche alle attività artigianali alimentari (ad es. pasticcerie, gelaterie, pizzerie d'asporto, gastronomie e similari);

considerato che, per favorire le attività dei pubblici esercizi e delle attività artigianali alimentari che non dispongono di aree all'aperto comunque ricadenti in area pedonale urbana e/o marciapiedi (aree destinate all'esclusivo transito dei pedoni), ovvero nel caso in cui le caratteristiche dimensionali delle aree antistanti e/o prossime non ne consentono l'utilizzo nel rispetto delle norme del Codice della Strada, si rende necessario prevedere, quale misura alternativa, l'utilizzo delle porzioni di carreggiata stradale immediatamente limitrofe già destinate alla sosta degli autoveicoli sia in regime di sosta a pagamento che libera;

evidenziato che l'utilizzo di dette aree deve essere regolamentato al fine di consentirne la fruizione in condizioni di massima sicurezza da parte dell'utenza;

valutato inoltre che occorre, in assenza di un apposito regolamento per la concessione del suolo pubblico e nelle more della predisposizione ed approvazione dello stesso, definire delle regole generali che consentano l'effettivo utilizzo delle misure di semplificazione introdotte dalla richiamata norma di cui all'art. 181 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 77/2020;

ritenuto pertanto dover disporre la seguente regolamentazione finalizzata all'utilizzo del suolo pubblico in regime di autocertificazione fino al 31/12/2021:

- a) i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande già titolari di concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico di qualunque tipologia potranno, a condizioni invariate, occupare la stessa superficie già concessa, con la medesima tipologia di già autorizzata, in modo da consentire ai propri clienti il necessario distanziamento imposto dai protocolli legati all'emergenza epidemiologica in atto. Gli esercenti dovranno presentare domanda di rinnovo della concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico ed in attesa del rilascio della concessione, salvo che la precedente concessione prevedesse l'emanazione di apposita ordinanza viabilistica, potranno occupare gli spazi già occupati in passato. L'istanza dovrà contenere l'indicazione della precedente concessione che si intende rinnovare;
- b) in caso di nuove occupazioni e/o ampliamento delle occupazioni già esistenti la superficie occupabile nelle aree pedonali urbane, aree



COMUNE DI ORISTANO

destinate all'esclusivo transito dei pedoni, non potrà eccedere la superficie di 40 mq oppure, se maggiore, il 50% della superficie di somministrazione interna nel rispetto delle ulteriori condizioni:

- potrà essere occupato esclusivamente il fronte dell'attività;
- in caso di occupazione di aree eccedenti il fronte, o poste al di là della strada, dovrà essere acquisito preventivo nullaosta scritto da parte degli altri aventi diritto;
- dovrà essere lasciato libero lo spazio necessario per il transito agevole dei pedoni per una larghezza minima di m 1,20 nonché per il transito dei mezzi di soccorso ed emergenza;
- l'occupazione dovrà avvenire esclusivamente mediante utilizzo di sedie e tavolini e ombrelloni di modeste dimensioni;

c) in caso di nuove occupazioni e/o ampliamento delle occupazioni già esistenti la superficie occupabile, nel caso di utilizzo di aree destinate alla sosta degli autoveicoli sia in regime di sosta a pagamento che libera, non potrà eccedere il fronte dell'attività più un ulteriore stallo per ogni lato (laddove già non delimitati da intendersi della lunghezza massima di 5 m e della larghezza di 2 m). Nei casi in cui il fronte dell'attività ricada in un'area di intersezione stradale è consentita la traslazione del fronte occupato, come sopra definito, nella misura minima consentita dal Codice della Strada. Dovranno inoltre essere rispettate delle ulteriori condizioni:

- l'area occupata dovrà essere portata alla medesima quota del marciapiedi mediante l'utilizzo di strutture amovibili (pedane) vincolate al terreno;
- l'area occupata dovrà essere delimitata sui tre lati rimanendo libera solo sul lato marciapiedi;
- la delimitazione dovrà essere salda e atta ad impedire l'invasione anche accidentale della carreggiata stradale da parte degli avventori e dovrà avere altezza minima di m 1,00 e massima di 1,20;
- l'occupazione dovrà avvenire esclusivamente mediante utilizzo di sedie e tavolini e ombrelloni di modeste dimensioni;
- nel caso di occupazione di aree destinate alla sosta a pagamento la concreta occupazione potrà avvenire solo trascorsi sette giorni lavorativi dalla trasmissione della domanda autocertificativa al protocollo del Comune ovvero a seguito del nullaosta comunicato dal Servizio competente in materia di parcheggi a pagamento;

valutato che la realizzazione di dette strutture comporta un impegno economico particolarmente gravoso in relazione alla limitata estensione temporale del periodo di utilizzo nonché in considerazione del particolare stato di sofferenza dovuto alle prolungate chiusure e limitazioni dovute alla normativa emergenziale in materia di COVID 19;



COMUNE DI ORISTANO

ritenuto poter destinare a detta misura la somma di € 50.000,00 a valere sul fondo istituito con propria delibera n. 48 del 27.03.2020 per sopperire a momentanee situazioni di difficoltà finanziaria di operatori economici e professionisti legata alle misure restrittive disposte dall'emergenza COVID-19, dando atto che con successivo provvedimento del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio si provvederà a definire il procedimento per la concreta erogazione del contributo;

visto lo schema di "Domanda semplificata, ai sensi degli artt. 181 del D.L. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, 9 ter del DL 137/2020, convertito in legge 176/2020 e ss.mm.ii. e articolo 12 comma 1 lettera h) punto 2 del DL 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, valida fino al 31 dicembre 2021";

ritenuto il suo contenuto conforme alla volontà dell'Amministrazione di sostenere il sistema economico cittadino con particolare riferimento ai pubblici esercizi nel massimo rispetto della pubblica e privata sicurezza;

acquisito il nulla osta da parte del Dirigente Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni Ing. Roberto Sanna;

acquisito, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente Settore Sviluppo del Territorio Ing. Giuseppe Pinna;

acquisito, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dr.ssa Maria Rimedia Chergia;

dato atto che l'Assessore Maria Bonaria Zedda esce alle ore 11:45;

con votazione unanime;

delibera

1. di istituire, in assenza di un apposito regolamento per la concessione del suolo pubblico e nelle more della predisposizione ed approvazione dello stesso, la seguente regolamentazione in materia di utilizzo del suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi e delle attività artigianali alimentari, finalizzata all'utilizzo del suolo pubblico in regime di autocertificazione fino al 31/12/2021, al fine di consentire l'effettiva applicazione delle misure di semplificazione introdotte dall'art. 181 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 77/2020:
 - a) i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande già titolari di concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico di qualunque tipologia potranno, a condizioni invariate, occupare la stessa superficie già concessa, con la medesima tipologia di già autorizzata, in modo da consentire ai propri clienti il necessario distanziamento imposto dai protocolli legati all'emergenza epidemiologica in atto. Gli esercenti dovranno presentare domanda di rinnovo della concessione di occupazione



- temporanea di suolo pubblico ed in attesa del rilascio della concessione, salvo che la precedente concessione prevedesse l'emanazione di apposita ordinanza viabilistica, potranno occupare gli spazi già occupati in passato. L'istanza dovrà contenere l'indicazione della precedente concessione che si intende rinnovare;
- b) in caso di nuove occupazioni e/o ampliamento delle occupazioni già esistenti la superficie occupabile nelle aree pedonali urbane, aree destinate all'esclusivo transito dei pedoni, non potrà eccedere la superficie di 40 mq oppure, se maggiore, il 50% della superficie di somministrazione interna nel rispetto delle ulteriori condizioni:
- potrà essere occupato esclusivamente il fronte dell'attività;
 - in caso di occupazione di aree eccedenti il fronte, o poste al di là della strada, dovrà essere acquisito preventivo nullaosta scritto da parte degli altri aventi diritto;
 - dovrà essere lasciato libero lo spazio necessario per il transito agevole dei pedoni per una larghezza minima di m 1,20 nonché per il transito dei mezzi di soccorso ed emergenza ;
 - l'occupazione dovrà avvenire esclusivamente mediante utilizzo di sedie e tavolini e ombrelloni di modeste dimensioni;
- c) in caso di nuove occupazioni e/o ampliamento delle occupazioni già esistenti la superficie occupabile, nel caso di utilizzo di aree destinate alla sosta degli autoveicoli sia in regime di sosta a pagamento che libera, non potrà eccedere il fronte dell'attività più un ulteriore stallo per ogni lato (laddove già non delimitati da intendersi della lunghezza massima di 5 m e della larghezza di 2 m). Nei casi in cui il fronte dell'attività ricada in un'area di intersezione stradale è consentita la traslazione del fronte occupato, come sopra definito, nella misura minima consentita dal Codice della Strada. Dovranno inoltre essere rispettate delle ulteriori condizioni:
- ove indispensabile a garantire la sicurezza delle persone, l'area occupata dovrà essere portata alla medesima quota del marciapiedi mediante l'utilizzo di strutture amovibili (pedane) vincolate al terreno;
 - l'area occupata dovrà essere delimitata sui tre lati rimanendo libera solo sul lato marciapiedi;
 - la delimitazione dovrà essere salda e atta ad impedire l'invasione anche accidentale della carreggiata stradale da parte degli avventori e dovrà avere altezza minima di m 1,00 e massima di 1,20;
 - l'occupazione dovrà avvenire esclusivamente mediante utilizzo di sedie e tavolini e ombrelloni di modeste dimensioni;
 - nel caso di occupazione di aree destinate alla sosta a



COMUNE DI ORISTANO

- pagamento la concreta occupazione potrà avvenire solo trascorsi sette giorni lavorativi dalla trasmissione della domanda autocertificativa al protocollo del Comune ovvero a seguito del nullaosta comunicato dal Servizio competente in materia di parcheggi a pagamento;
3. di approvare lo schema di "Domanda semplificata, ai sensi degli artt. 181 del DL 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, 9 ter del DL 137/2020, convertito in legge 176/2020 e ss.mm.ii. e articolo 12 comma 1 lettera h) punto 2 del D.L. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, valida fino al 31 dicembre 2021";
 4. di stabilire che detta regolamentazione sarà valida fino a 31.12.2021 e potrà essere confermata per ulteriori periodi in funzione dell'andamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche in relazione ai futuri provvedimenti statali e regionali in materia;
 5. di dare atto che ogni occupazione di suolo in difformità dalla regolamentazione sopra definita potrà comunque essere autorizzata, previa presentazione di apposita istanza motivata, con provvedimento espresso da parte della Polizia Locale che provvederà, se necessario, all'adozione di apposite ordinanze viabilistiche;
 6. di destinare la somma di € 50.000,00 a valere sul fondo istituito con delibera G.C. n. 48 del 27.03.2020, quale misura di sostegno per le attività che intenderanno procedere all'occupazione del suolo mediante realizzazione delle opere necessarie a tutelare la pubblica incolumità e sicurezza della circolazione stradale attraverso la concessione di un contributo commisurato al costo delle opere realizzate nella misura del 50% e comunque fino ad un massimo di € 1.000,00;
 7. di incaricare il Corpo di Polizia Locale della ricezione e verifica delle domande, oltre che dei controlli in loco, nonché dell'adozione di ogni ulteriore misura necessaria, quali l'introduzione di limiti alla circolazione veicolare ed alla velocità, finalizzata alla più ampia tutela della sicurezza pubblica e della circolazione stradale nelle aree e vie oggetto di occupazione da parte dei pubblici esercizi;
 8. di incaricare il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio del procedimento finalizzato alla concessione del contributo ai pubblici esercizi per la realizzazione delle opere necessarie a tutelare la pubblica incolumità e sicurezza della circolazione stradale, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico;
 9. di incaricare il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni di porre in essere ogni attività necessaria, incluse le necessarie modifiche contrattuali, in relazione agli stalli destinati alla sosta a pagamento che verranno occupati dagli esercenti i pubblici esercizi.
 10. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza dovuta alla contingente situazione sanitaria e alla necessità di dare il massimo



COMUNE DI ORISTANO

apporto istituzionale al rilancio economico delle attività produttive del tessuto comunale.

Il Sindaco
Lutzu Andrea

Il Segretario Generale
Basolu Giovanni Mario